

MANOVRA FINANZIARIA: nuove finestre di uscita per la pensione obbligatoria

RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI:

Decreto Legge 78/2010 Art. 12

L'INTRODUZIONE DELLA "FINESTRA MOBILE"

L'attuale decreto completa il ridisegno del sistema previdenziale con la revisione delle finestre di pensionamento, modificando radicalmente il regime delle decorrenze introducendo la così detta "finestra mobile", promossa dal governo nell'ambito della manovra correttiva che uniforma il pensionamento ordinario di vecchiaia e il pensionamento anticipato per tutti e tre i regimi, retributivo, misto e contributivo.

COME SI MODIFICA IL REGIME DELLE DECORRENZE PER IL PENSIONAMENTO

In sintesi, a partire dal 2011, il sistema subisce una drastica semplificazione uniformandosi per tutte le tipologie pensionistiche. Si spegne infatti il sistema di decorrenza differenziato per pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato.

Nello specifico, la revisione delle decorrenze di pensionamento prevede che, per i lavoratori dipendenti, il diritto alla decorrenza del trattamento si attivi dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre per gli autonomi o parasubordinati, si attivi dopo 18 mesi, con un meccanismo "mobile" e variabile, non più statico e definito, più omogeneo per tutti i lavoratori.

LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO PRE E POST DECRETO

Sino ad ora, con il sistema a "finestre di uscita fisse", chi raggiungeva i 40 anni di contributi, o il requisito di vecchiaia ordinario, aveva a disposizione quattro finestre all'anno (che comportavano uno scorrimento della decorrenza rispetto al momento del raggiungimento dei requisiti variabile da 3 a 6 mesi per i dipendenti, da 6 a 9 per gli autonomi).

Finestre Pre decreto - Vecchiaia o con 40 anni di contribuzione accreditata

Requisiti maturati entro il	Finestra (dipendenti)	Finestra (autonomi)
Da gennaio a marzo	01 Luglio dell'anno	01 Ottobre dell'anno
Da aprile a giugno	01 Ottobre dell'anno	01 Gennaio anno succ.
Da luglio a settembre	01 Gennaio anno succ.	01 Aprile anno succ.
Da ottobre a dicembre	01 Aprile anno succ.	01 Luglio anno succ.

Nota: le attuali finestre rimarranno in vigore anche nel 2011 per i soggetti che maturano il requisito entro il 31/12/2010.

In caso di pensionamento anticipato il soggetto aveva invece a disposizione due finestre all'anno (che comportavano uno scorrimento della decorrenza rispetto al momento del raggiungimento dei requisiti variabile da 6 a 12 mesi per i dipendenti, da 12 a 17 mesi per gli autonomi).

Finestre Pre decreto - Anzianità con meno di 40 anni di contribuzione accreditata.

Requisiti maturati entro il	Finestra (dipendenti)	Finestra (autonomi)
Da gennaio a giugno con più di 57 anni	01 Gennaio anno succ.	01 Luglio anno succ.
Tutti i restanti casi	01 Luglio anno succ.	01 Gennaio secondo anno succ.

Con il nuovo sistema i lavoratori dipendenti, conseguiranno di fatto il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico solo se saranno trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti mentre gli autonomi e parasubordinati se saranno trascorsi 18 mesi.

Finestre Post decreto – Vecchiaia ordinaria, anzianità con 40 anni di contribuzione accreditata e con meno di 40 anni di contribuzione accreditata.

	Apertura finestra di decorrenza mobile	
	Dipendenti	Autonomi
Data di maturazione dei requisiti (senza alcuna classificazione temporale)	Dopo 12 mesi	Dopo 18 mesi

Paragonando le due norme si rileva immediatamente una ovvia estensione dell'attesa al pensionamento. Detraendo dal nuovo criterio il vecchio si rileva che per l'anzianità, nel caso del lavoro dipendente, si tratta di una attesa media prolungata di tre mesi e per gli autonomi di sei.

Ovviamente, nel caso di vecchiaia ordinaria, la differenza risulta maggiore con prolungamenti di sei/sette mesi per i dipendenti e ancora più lunghi per i lavoratori autonomi.

A fronte di ciò occorre però aggiungere che questo sistema, impostato per ottenere risparmi di spesa, in realtà contempla anche un meccanismo più equo ed omogeneo ed evita sperequazioni che precedentemente potevano portare a pensionamenti di soggetti con pari contributi che accedevano alle rispettive prestazioni anche con 6/12 mesi di differenza.

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Legge 31 maggio 2010, n. 78

Art. 12 Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione"

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

- a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.